



Capodicastero <u>FOR</u>	Servizio <u>SEG</u>
R 02 SET. 2024	
Documento numero:	<u>65822</u>
Argomento numero:	<u>O.M.12</u>
Risoluzione numero:	

Spettabile
Municipio di Losone
6616 Losone

Losone, 2 settembre 2024

Interpellanza: "Domicilio effettivo e evasione fiscale: accertamenti sufficienti e efficaci?"

Egregio Sindaco,
gentili e egregi Municipali,

Premessa

L'articolo 23 del Codice Civile svizzero prevede che "Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;" e che "Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi."

Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente; la sua dimora fiscale in Svizzera è data quando vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa o almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

Ne consegue pertanto quanto sia fondamentale accertare la "reale posizione" delle singole persone fisiche residenti sul nostro territorio, segnatamente di stabilire il permesso di soggiorno di cui dispongono attualmente e di riflesso anche l'effettiva residenza (domicilio legale e fiscale).

Effettivo domicilio e fiscalità

Da una serie di verifiche da noi eseguite, rispettivamente da segnalazioni che abbiamo ricevuto da parte di cittadini, è stato possibile accertare che sul territorio comunale sono presenti da svariati mesi (se non addirittura alcuni anni) veicoli a motore (autoveicoli) immatricolati con targhe estere (Italia, Portogallo, Olanda, ecc...), come pure veicoli immatricolati in altri Cantoni, che verosimilmente sono in uso a persone residenti abitualmente nel nostro Comune.

Verifiche e controlli

In tale direzione facciamo rilevare che secondo le disposizioni doganali una persona (fisica o giuridica) domiciliata in Svizzera non può impiegare veicoli esteri nel territorio doganale svizzero; ciò indipendentemente dalla proprietà (noleggio, prestito, leasing, ecc...).

Il tutto si fonda principalmente sulla Convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24), in particolare l'allegato C e sulla Legge sulle dogane e la relativa ordinanza. In particolare l'art. 5 allegato C della Convenzione di Istanbul, determina che i veicoli, per essere importati senza formalità/documenti doganali e senza garanzia dei tributi, i mezzi di trasporto esteri devono essere importati temporaneamente ed utilizzati da persone domiciliate all'estero.

La decisione se un veicolo estero può essere impiegato sul territorio doganale è di competenza dell'UDSC (Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini).

Pertanto, se il soggetto è domiciliato a Losone, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del CCS, non può impiegare alcun veicolo estero in territorio elvetico senza trattamento doganale, risp. senza beneficiare di una specifica personale autorizzazione doganale. Se lo facesse commette un'infrazione doganale che comporta l'immissione in libera pratica del veicolo (sdoganamento con pagamento dei tributi) e una multa.

Ne consegue pertanto che tale verifica dell'UDSC permetterebbe anche di accertare l'effettivo domicilio delle singole persone residenti sul nostro territorio comunale.

Secondo le disposizioni indicate dall'UDSC, è necessario che la presunta infrazione venga constatata da un organo ufficiale, nello specifico da parte della Polizia Comunale di Losone tramite un rapporto che certifichi il controllo e l'accertamento inconfutabile di queste persone alla effettiva guida di detti veicoli. Sarà poi compito dell'UDSC di procedere per quanto di loro competenza.

La situazione in essere risulta presente da svariati mesi, se non addirittura anni per alcuni veicoli a motore, il che porta ad ipotizzare che non siano mai stati eseguiti controlli mirati su questi veicoli che - a nostro modo di vedere - non possono non essere notati durante le consuete pattuglie di Polizia.

Questo genere di controlli di Polizia, sia per i veicoli esteri che per quelli immatricolati in altri cantoni e comuni della Svizzera - visto e considerato che parrebbe non siano mai stati eseguiti in passato, se non per qualche eccezione - permetterebbe di verificare la posizione di persone residenti sul territorio comunale, di eventualmente regolarizzare il loro permesso di domicilio, e di conseguenza normalizzare le questioni relative al pagamento dei contributi fiscali (imposte federali, cantonali e soprattutto comunali), delle assicurazioni veicoli a motore, del pagamento delle imposte di circolazione, ed ogni altro balzello (premi di cassa malati, ecc.) a carico dei cittadini domiciliati nel nostro Cantone e Comune.

Visto quanto precede chiediamo:

1. La Polizia Comunale di Losone è a conoscenza di questa tematica/problemativa esistente che coinvolge anche i comuni limitrofi?
2. La Polizia Comunale di Losone è a conoscenza della procedura da seguire per questo genere di casi?
3. Ha mai ricevuto in passato o in tempi recenti informazioni di questo genere? In passato sono già stati eseguiti controlli di questo genere? In caso positivo: quale è stato l'esito di questi controlli?
4. Per quanto concerne i veicoli immatricolati in altri cantoni della Svizzera, ma in stallo permanente sul territorio comunale, sono già stati eseguiti dei controlli? È stato verificato e accertato l'effettivo domicilio ai sensi dell'art. 23 e seguenti del CCS dei proprietari e utilizzatori di queste vetture?
5. In caso contrario, il Municipio intende mettere in atto queste misure di controllo di Polizia per accertare l'effettivo domicilio e il conseguente assoggettamento fiscale? Oltre ad esse, ne prevede di introdurre altre e, se sì, quali?
6. Il Municipio, per il tramite degli uffici competenti, intende svolgere una seria indagine sulle residenze secondarie, ovvero se sono effettivamente tali o meno?

Cordiali saluti.

Roberto Pasinetti

Michele Grünenfelder

Stefano Botta

Gian Franco Scardamaglia

